



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00199/2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla stessa A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro la Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l'effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;

- al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti, Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Clarizia, e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario *ad acta* per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;

- al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) contro la ASD Sala d'Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3-2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D'Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

Dichiara i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala D'Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala D'Armi Trinacria Palermo/CONI) improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.

Accoglie il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala D'Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.

Respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 marzo 2020.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 10 marzo 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face